



Ric. n.308/2004

Sent. n. 13/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente, relatore

Marco Buricelli Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 308/04 proposto da Rozanska-Duozzo Joanna Magdalena, rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Costantino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rodolfo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce 1320, come da mandato a margine del ricorso:

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

del decreto datato 22.09.2003 adottato in calce ed a modifica del Decreto ministeriale n. K/10/C/123411 attributivo della cittadinanza italiana alla sig.ra Joanna Magdalena Rozanska Duozzo, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

**Avviso di Deposito
del
a norma dell'art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione**

Visto il ricorso, notificato il 15 gennaio 2004 e depositato il 3 febbraio 2004;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, depositato il 16 novembre 2004, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2007 (relatore il Presidente Angelo De Zotti), l'avv.to Costantino per la parte ricorrente e Avvocato dello Stato Bonora per la Pubblica Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

1.- Con ricorso notificato in data 15/01/04 la Sig.ra Joanna Magdalena Rozanska Duozzo ha impugnato il Decreto del Ministero dell'Interno recante data 22/09/03, emesso in calce ed a correzione del precedente Decreto K/10/C/123411 del 12/03/03, nella parte in cui contiene alcune annotazioni e la modifica del cognome della cittadina italiana Rozanska Duozzo in "Duozzo nata Rozanska" .

Il Decreto correttivo, di cui si chiede l'annullamento, ha quindi imposto alla ricorrente di giurare sulla Costituzione italiana con il solo nome di nascita "Rozanska" privandola del cognome "Rozanska Duozzo", da lei legittimamente acquisito in base alle norme polacche in seguito al matrimonio, celebrato nell'anno 2000, con il sig. Massimo Duozzo, cittadino italiana.

La ricorrente assume l'illegittimità del provvedimento e ne chiede l'annullamento, in parte qua, per seguenti motivi:

1) violazione dell'art 24 della legge 218/1995, nella parte in cui, attraverso la correzione del cognome, in pretesa applicazione della legge italiana, esclude l'applicazione della legge nazionale polacca che invece andrebbe applicata ai sensi dell'art. 1 co. 1 della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, con prevalenza sulla legge italiana, quale *lex specialis*, in virtù dell'art. 2 della stessa legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che fa espressamente salve le Convenzioni in vigore per l'Italia.

L'art. 1, co. 1[^], della Convenzione di Monaco del 1980, dispone, infatti, quanto segue: "I nomi e i cognomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato".

La norma internazionale convenzionale stabilisce, quindi, secondo parte ricorrente, che il nome e il cognome si acquistano in base alla legge dello Stato cui la persona appartiene per cittadinanza, e che eventuali situazioni determinanti effetti modificativi del nome precedentemente acquisito, siano disciplinate dalla legge dello Stato della cittadinanza al momento della loro insorgenza.

E poiché il Codice familiare e tutelare polacco del 25 febbraio 1964, in vigore dal 15/11/1998, consente ai coniugi di scegliere quale cognome portare a seguito del matrimonio, essi hanno la facoltà di mantenere il proprio cognome, oppure di portare il cognome in precedenza posseduto solo da uno di essi, oppure ancora portare un

cognome nuovo formato dalla "fusione" (secondo la traduzione letterale dalla lingua polacca) dei due cognomi.

In concreto la sig.ra Joanna Magdalena Rozanska ha scelto quest'ultima opzione, decidendo di trasformare il proprio cognome da "Rozanska" in "Rozanska DuoZZo", come espressamente consentito dalla sua legge nazionale.

Ne consegue, recita il ricorso, che una volta acquisito tale cognome ai sensi della convenzione di Monaco, alla predetta non poteva essere attribuito un diverso cognome, in seguito alla domanda di concessione della cittadinanza, intervenuta nell'anno 2003.

Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto premesso che, come rilevato in fatto, il provvedimento impugnato è frutto di una modifica (una serie di postille) apportate a titolo correttivo ed integrativo da un dirigente del Ministero dell'Interno (che tale si qualifica apponendo una sigla in calce) al decreto ministeriale datato 12 marzo 2003 firmato dal Sottosegretario di Stato, con il quale è stata conferita la cittadinanza italiana alla sig.ra Rozanska DuoZZo.

Orbene, se tali modifiche sono state apportate - come pare evidente dalle copie dei due identici decreti – all'originale già notificato all'interessata (doc. 5 depositato in atti), dovrebbe farsene conseguire che il solo provvedimento (legittimo) di concessione della cittadinanza è quello originario del 12 marzo 2003, ossia quello che riporta i dati anagrafici del soggetto naturalizzato come Joanna Magdalena Rozanska DuoZZo e non il secondo, che contiene correzioni e

integrazioni, apposte in pretesa applicazione della circolare ministeriale n. 114/1999 al decreto originale dopo la sua emanazione, non trattandosi, come si sostiene, di rinnovazione del decreto ma di annotazione su atto già formato e sottoscritto dall'autorità competente.

Non è inoltre chiaro al Collegio, né peraltro alla stessa difesa dell'amministrazione, quale sia l'esatto significato delle correzioni apportate al decreto originario, posto che mentre la ricorrente dopo la modifica del cognome in Joanna Magdalena DuoZZo “nata Rozanska” si duole della privazione del proprio cognome originario Rozanska, nella postilla 4 viene specificato che alla cittadina italiana compete il prenome Joanna Magdalena ed il cognome Rozanska in conformità alla legge italiana.

Postilla che induce la difesa dell'amministrazione ad opporre un preteso difetto di interesse al ricorso poiché, assume, la sig. Rozanska DuoZZo assumerebbe, ai fini anagrafici, il doppio cognome che qui rivendica sia nel caso in cui si applichi la legge straniera (e dunque che il doppio cognome consegua all'opzione prevista *iuris communicatio* in favore del coniuge dal codice familiare polacco) quanto che si applichi la legge italiana e dunque l'art. 143 bis del codice civile, alla cui stregua “la moglie aggiunge il proprio nome a quello del marito”.

Resta però incomprensibile, in tal caso, il motivo della correzione del decreto originario e la modifica del cognome Rozanska DuoZZo in di DuoZZo nata Rozanska; correzione che, nonostante la postilla 4 pretenda di affermare il contrario, implica paradossalmente che alla

ricorrente non è stato attribuito (e non verrà registrato come tale dall'ufficiale di anagrafe ex art 6 l. 1228/1954) né il doppio cognome Rozanska Duozzo, che essa ha acquisito in base alla legge del paese d'origine e che chiede di conservare, né quello che comunque le competerebbe applicando la legge italiana, ma il solo cognome del marito (Duozzo).

Non c'è dubbio pertanto che l'interesse al ricorso sussiste e che il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui modifica il cognome della ricorrente (da Rozanska Duozzo in Duozzo nata Roszanska) per la violazione dell'art. 1 co. 1 della convenzione di Monaco, recepita dal diritto interno, che prevede che : "I nomi e i cognomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. A questo solo scopo le situazioni da cui dipendono i cognomi e i nomi vengono valutate secondo la legge di detto Stato".

Ne consegue che alla ricorrente, conformemente peraltro alla domanda di concessione della cittadinanza italiana ed agli atti ad essa allegati, andava riconosciuto il cognome che la stessa aveva acquisito in base alla propria legge nazionale in seguito al matrimonio, ossia il cognome Rozanska Duozzo che è quello riportato in tutti i documenti alla stessa rilasciati (tra cui l'attestato di matrimonio completo dei dati anagrafici modificati rispetto a quelli d'origine).

Ciò che peraltro sembra affermare, sia pure non del tutto perspicuamente, anche la circolare n. 114 del 24.11.1999 del Ministero dell'Interno (che costituisce tuttora il principale atto di indirizzo in materia di generalità dei cittadini stranieri nei decreti di

concessione della cittadinanza), nella parte in cui chiarisce che i cittadini stranieri vanno registrati dalle nostre autorità amministrative – tenute a rilasciare loro le relative certificazioni con i nomi previsti dagli ordinamenti di appartenenza, anche se diversi rispetto all'ordinamento italiano - “con le originarie generalità” (intendendosi quindi, per tali, quelle acquisite anteriormente alla domanda di cittadinanza in base alle proprie leggi nazionali), in forza del principio generale contenuto nella convenzione di Monaco del 5.9.1980 e recepito dall'art. 24 co. 1^a della legge 218/1995.

E comunque, poiché, come rileva la stessa avvocatura erariale con argomento che certamente non depone a favore dell'opzione dell'amministrazione, anche applicando la legge italiana la ricorrente avrebbe avuto titolo a conservare il doppio cognome Rozanska DuoZZo ai sensi dell'art. 143 bis codice civile, alla cui stregua “la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito”, la correzione impugnata non si giustifica neppure sotto il profilo di un possibile contrasto (opponibile come tale dall'ufficiale di anagrafe ex art 6 l. 1228/1954 in sede di trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza) tra le norme del paese d'origine del cittadino naturalizzato e quelle italiane, anche ove queste si ritenessero applicabili, *ratione temporis*, dopo l'acquisizione della cittadinanza, ex art 6 l. 1228/1954, ai fini della registrazione delle generalità del cittadino in base al diritto nazionale.

L'impugnato decreto di concessione della cittadinanza italiana va quindi annullato nella parte in cui apporta al decreto originale datato

12 marzo 2003 le correzioni ed integrazioni di cui alle postille 1, 2, 3 e 4 e ripristinato nella sua intestazione originaria che riporta il cognome della sig.ra Joanna Magdalena Rozanska Duozzo.

Le spese e le competenze di causa, parzialmente compensate in ragione della metà per la novità della questione, seguono nel resto la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nelle parti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa che liquida in € 1500 (millecinquecento/00) oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2007.

Il Presidente, estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione